



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **280**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del "Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11"

Il giorno **17 Febbraio 2011** ad ore **16:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) all'articolo 98 demanda a regolamento l'approvazione delle disposizioni forestali provinciali. Tali disposizioni dettano, in particolare, la disciplina per lo svolgimento delle attività selvicolturali in bosco, per la raccolta ed il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco, per l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco, per la sostituzione di specie nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco e gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette al vincolo idrogeologico.

Nel dare attuazione alla legge provinciale citata, con la stesura del regolamento in oggetto si è colta l'occasione, inoltre, per semplificare le procedure connesse alle disposizioni forestali provinciali rispetto alla disciplina previgente, creando una normativa più snella. Si è voluto in questo modo riordinare la materia relativa alle attività selvicolturali e a quelle pascolive riducendo i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri in capo all'utente, pur mantenendo in carico alla struttura provinciale competente le importanti funzioni tecniche di controllo e di coordinamento che esso già svolge.

Per comprendere al meglio l'impianto della legge e del regolamento è opportuno, quindi, sintetizzare di seguito i contenuti del regolamento stesso, evidenziandone in particolare agli aspetti innovativi e migliorativi rispetto alla normativa previgente.

Il Capo I del regolamento in oggetto detta le disposizioni generali per lo svolgimento delle attività selvicolturali in bosco. Si tratta di importanti previsioni che insieme alle "buone tecniche colturali per i beni silvo-pastorali" contenute nell'allegato 1 al regolamento sono volte a garantire una gestione efficiente e sostenibile del bosco.

L'articolo 3, in particolare disciplina i tempi per lo svolgimento delle attività selvicolturali. I tagli che, per cause sopravvenute, si protraggono al di fuori di tali periodi e di quelli eventualmente previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati disciplinati dall'articolo 57 della legge provinciale n. 11 del 2007 sono assoggettati ad autorizzazione del Servizio Foreste e fauna; tale autorizzazione si intende rilasciata se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta motivata, il Servizio non si pronuncia espressamente. Si osserva come il regolamento, al fine di rendere più snella l'attività amministrativa e allo stesso tempo agevolare il cittadino, ha inserito qui come anche in altri punti del regolamento la disciplina del silenzio assenso.

Negli articoli 4, 5 e 6 si trovano invece le disposizioni di carattere generale per il taglio delle fustaie, per il taglio dei cedui e per il taglio nei boschi a governo misto.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la conversione delle forme di governo, da ceduo a fustaia e da fustaia a ceduo. Per quest'ultima è necessaria l'autorizzazione da parte del Servizio Foreste e fauna che è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, al fine proprio di una importante valutazione tecnica da parte del suddetto Servizio.

I casi di danneggiamento delle piante in bosco sono contenuti nell'articolo 8 del regolamento, che in particolare prevede il divieto di danneggiamento di piante vive a portamento arboreo o arbustivo, inteso come modificazione strutturale o funzionale

delle stesse, mediante incisione dei fusti, capitozzatura, potatura, scortecciatura, sradicamento o altre azioni con effetti simili. E' consentito, durante tutto l'anno, il taglio di rami pericolosi per le persone o per le cose, nonché di rami o parti di pianta affette da patologie.

L'articolo 9 detta le modalità di gestione dei castagneti da frutto a coltivazione estensiva, prevedendo che in essi sia consentita la capitozzatura e la potatura dei soggetti di castagno per rinvigorire la chioma o per la preparazione all'innesto. Per la raccolta delle castagne nei castagneti da frutto a coltivazione estensiva è consentita la ripulitura totale della superficie entro il limite dell'area d'insidenza delle chiome dei castagni.

Un'ulteriore importante disposizione è quella contenuta nell'articolo 10 riguardante il taglio in aree condizionate dall'esercizio di altri servizi. Ferma restando l'applicazione della normativa di settore, il regolamento fissa, in particolare, delle fasce di rispetto distinte per tipologia di servizio di pubblica utilità (gasdotti, funivie e altri impianti a fune permanenti per il trasporto di persone o cose, viabilità, ferrovie e linee elettriche) all'interno delle quali, fermo restando il rispetto del diritto di proprietà, il taglio delle piante che condizionano l'esercizio dei servizi è sempre ammesso. Se tale tipologia di taglio ricade in aree assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati, entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento il gestore del servizio comunica al proprietario l'effettiva quantità di piante tagliate ai fini dell'aggiornamento dei predetti piani.

All'articolo 11 sono inserite infine le prescrizioni generali per i lavori in bosco, con riferimento quindi al taglio, all'abbattimento, all'allestimento, al concentramento ed all'esbosco.

Il capo II del regolamento disciplina la raccolta ed il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco.

L'articolo 12, in particolare, prevede che la raccolta di prodotti secondari del bosco quali semi, erba, legna secca giacente al suolo, arbusti, altre porzioni di piante, lettiera e humus, nonché qualsiasi altro prodotto diverso da flora, fauna inferiore, funghi e tartufi, è ammessa, nel rispetto del diritto di proprietà, in modo da non arrecare danno all'ecosistema forestale.

Il medesimo articolo al comma 2 disciplina l'attività di estrazione della resina in bosco, prevedendo che essa è consentita sulle piante già interessate da tale pratica mentre è soggetta ad autorizzazione da parte del Servizio Foreste e fauna se effettuata su nuove piante. Per il rilascio dell'autorizzazione, il regolamento in oggetto ha dimezzato i tempi rispetto alla disciplina previgente, proprio in linea con l'impianto seguito nella stesura del regolamento stesso. L'autorizzazione è quindi rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, che deve riportare i luoghi, i modi, i quantitativi e le specie interessate dall'estrazione.

Il regolamento all'articolo 13 fissa la disciplina degli "alberi di Natale", riducendo gli adempimenti necessari da parte del cittadino, ed in particolare prevedendo unicamente una comunicazione al Servizio Foreste e fauna ai fini della costituzione di un piantonaio su superfici non boscate, che deve essere corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla piantagione.

Il medesimo articolo prevede inoltre che per il taglio in bosco di conifere da destinare ad "alberi di Natale", nei mesi di novembre e di dicembre, il soggetto interessato debba far apporre da parte del Servizio Foreste e fauna appositi sigilli sui fusti degli alberi prelevati.

Il capo III detta la disciplina applicabile per l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco.

L'articolo 14 del regolamento fissa i periodi, distinti per altitudine, nei quali è ammesso il pascolo nelle aree pascolive. È soggetto ad autorizzazione, invece, l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in difformità da quanto previsto dal regolamento o non già autorizzato con l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 57 della legge provinciale. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Foreste e fauna entro quindici giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.

L'articolo 15 disciplina il pascolo nelle aree boscate e l'attraversamento del bosco precisando in particolare al comma 1 che, ai fini del regolamento, "per esercizio del pascolo in bosco e per attraversamento delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo si intendono quelli praticati con più di 5 capi di bestiame".

In particolare, l'esercizio del pascolo in bosco è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio Foreste e fauna, fatto salvo quanto autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta nella quale sono fornite le informazioni necessarie a caratterizzare l'attività del pascolo, tra cui la localizzazione, la superficie di riferimento, la durata, la tipologia e la quantità di bestiame.

Per l'attraversamento delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo il soggetto interessato deve richiedere l'autorizzazione al Servizio Foreste e fauna fornendo le informazioni necessarie a caratterizzarne l'attività, tra cui il percorso, la durata nonché la tipologia e la quantità di bestiame. L'attraversamento si intende autorizzato se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, il Servizio non si pronuncia espressamente. Il comma 3 del medesimo articolo precisa, inoltre, che l'autorizzazione non è necessaria se l'attraversamento avviene unicamente su strade forestali destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorale.

Gli articoli in questione relativi all'attività di pascolamento sono volti, quindi, a semplificare le procedure da seguire per l'effettuazione del pascolo in particolare prevedendo, come detto, casi di pascolo senza autorizzazione e inserendo per l'attraversamento del bosco l'istituto del silenzio assenso.

Il comma 4 del medesimo articolo 15 stabilisce inoltre che, fatta salva l'eventuale interdizione al pascolo nei boschi percorsi da incendio, il pascolo in bosco o il suo attraversamento è comunque vietato nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio e nei boschi percorsi da schianti, o in rinnovazione, se individuati dal Servizio Foreste e fauna, tenuto conto delle condizioni dei luoghi.

La parte più sostanziosa del regolamento è contenuta nel capo IV, il quale detta le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco. Va ribadito in primo luogo che la scelta già contenuta in legge e poi ripresa in questa parte del regolamento è proprio quella di semplificare il più possibile le procedure rispetto alla disciplina previgente e di alleggerire gli adempimenti richiesti al cittadino dalla pubblica amministrazione. Di conseguenza sono stati ridotti tutti i termini per la chiusura dei diversi procedimenti amministrativi.

L'articolo 16 del regolamento fissa, pertanto, le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione o le dichiarazioni d'inizio attività, differenziandole per forma di governo del bosco e

distinguendo inoltre tra tagli ricadenti o non ricadenti in aree assoggettate ai piani previsti dall'articolo 57 della legge provinciale.

Più nel dettaglio, mentre per i tagli sotto soglia in aree non assoggettate a piani non sono necessari adempimenti amministrativi, il regolamento fissa gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei tagli sotto soglia all'interno delle aree sottoposte a piano. In particolare, il soggetto interessato deve effettuare la contrassegnatura delle piante con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale, registrare sul piano aziendale o sul piano semplificato le piante prelevate ai fini dell'aggiornamento, trasmettere una relazione di taglio cumulativa annuale, riferita al singolo piano, al Servizio Foreste e fauna entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni sono state realizzate. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature e l'effettiva quantità di piante tagliate.

Qualora, invece, si tratti di tagli sopra soglia, sempre all'interno di aree assoggettate a piani, l'articolo 18 stabilisce che il soggetto interessato presenta una dichiarazione di inizio attività (ordinaria) al Servizio Foreste e fauna almeno 15 giorni prima dell'inizio delle utilizzazioni. La DIA è preceduta dalla contrassegnatura ed è accompagnata dal progetto di taglio e dal piedilista della contrassegnatura. Il Servizio Foreste e fauna verifica d'ufficio la conformità delle utilizzazioni alle previsioni dei piani ed a quanto disposto dal regolamento entro trenta giorni dalla presentazione della DIA. La DIA è valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione.

Il soggetto interessato deve poi comunicare la conclusione delle utilizzazioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'effettiva quantità delle piante tagliate e l'eventuale piedilista della contrassegnatura relativa all'aumento del prelievo. Le piante tagliate sono registrate sul piano aziendale o sul piano semplificato.

In alternativa alle dichiarazioni per le singole utilizzazioni, l'articolo 19 prevede una DIA annuale che può essere presentata da parte dei soggetti, nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento. I soggetti che ai sensi del regolamento possono utilizzare tale strumento sono il proprietario o l'associazione di proprietari dotati di una struttura con personale inquadrato in figure professionali corrispondenti a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale e dedicata alla gestione del patrimonio forestale, alla redazione dei progetti di taglio ed alla contrassegnatura.

Tale DIA annuale deve essere presentata al Servizio Foreste e fauna prima dell'inizio delle utilizzazioni ed essere accompagnata dal progetto di taglio semplificato. Il soggetto deve far precedere alle singole utilizzazioni la contrassegnatura. Il soggetto interessato, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunica al Servizio Foreste e fauna la conclusione delle attività con un'unica relazione di taglio che dà conto di ciascuna singola utilizzazione. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature e l'effettiva quantità di piante tagliate. Le piante tagliate sono registrate sul piano aziendale o sul piano semplificato. La DIA annuale è valida fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure fino alla data di ricevimento, da parte del Servizio Foreste e fauna, della comunicazione di conclusione delle attività. Durante il periodo di validità della DIA annuale, il Servizio Foreste e fauna può verificare d'ufficio la conformità delle utilizzazioni alle previsioni dei piani ed a quanto disposto dal regolamento.

Nelle aree non assoggettate ai piani, come già detto, per i tagli sotto soglia non è previsto alcun adempimento, mentre è richiesta l'autorizzazione per i tagli al di sopra

della soglia stessa e per i tagli non conformi ai tempi, ai modi e alle prescrizioni previste dal regolamento.

Sopra soglia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere l'autorizzazione al Servizio Foreste e fauna che la rilascia entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta è preceduta dalla contrassegnatura ed è corredata dal progetto di taglio e dal piedilista della contrassegnatura. L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del rilascio. La validità può essere prorogata di un anno una sola volta su richiesta, previa verifica del progetto di taglio, con particolare riferimento alla permanenza della contrassegnatura delle piante, alla conformità del progetto stesso agli strumenti pianificatori in vigore e ad eventuali eventi sopravvenuti dopo la realizzazione del progetto che abbiano alterato le condizioni del popolamento. Il soggetto interessato deve poi comunicare la conclusione delle utilizzazioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'effettiva quantità delle piante tagliate e l'eventuale piedilista della contrassegnatura relativa all'aumento del prelievo.

Con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio attività, l'articolo 24 del regolamento specifica che la redazione del progetto di taglio deve essere effettuata da tecnici laureati abilitati alla professione di dottore agronomo o forestale oppure dal personale dipendente della pubblica amministrazione, se inquadrato in una figura professionale o qualifica corrispondente a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale.

In relazione ai tagli sopra soglia assoggettati al regime dell'autorizzazione, della DIA, o del progetto di taglio redatto dal Servizio Foreste e fauna, il regolamento, ai fini anche di una semplificazione amministrativa, ha previsto che nessun atto autorizzatorio o progetto sia richiesto per l'aumento del prelievo per cause sopravvenute compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico dichiarato o autorizzato o di progetto e comunque non superiore a 30 metri cubi che è, quindi, semplicemente subordinato alla contrassegnatura delle piante da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con l'esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.

Sempre nell'ottica di andare incontro al cittadino e semplificare allo stesso il rapporto con la pubblica amministrazione, l'articolo 25 del regolamento prevede che il Servizio Foreste e fauna, su richiesta dei proprietari o dei gestori di boschi che può essere presentata anche nel corso delle riunioni previste dall'articolo 101 della legge provinciale n. 11 del 2007, possa prestare assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 60, comma 3, della legge provinciale, tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, mediante la predisposizione del progetto di taglio con la relativa contrassegnatura. Il Servizio, infatti, se ritiene di poter soddisfare la richiesta, tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, ne dà comunicazione al soggetto interessato nel corso delle riunioni citate oppure entro 30 giorni dalla richiesta e provvede alla redazione del progetto di taglio entro 270 giorni dalla comunicazione stessa. Il soggetto interessato deve poi comunicare la conclusione delle utilizzazioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'effettiva quantità delle piante tagliate e l'eventuale piedilista della contrassegnatura relativa all'aumento del prelievo. Le piante tagliate sono registrate nei piani aziendali o nei piani semplificati ove esistenti.

Il progetto di taglio redatto contestualmente alla contrassegnatura dal Servizio Foreste e fauna, costituisce pertanto titolo abilitativo, tiene luogo dell'autorizzazione al taglio o della DIA ed è valido fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a

quello della redazione. La validità può essere prorogata di un anno per una sola volta su richiesta, previa verifica della permanenza della contrassegnatura delle piante, della conformità del progetto di taglio agli strumenti pianificatori in vigore e ad eventuali eventi sopravvenuti dopo la realizzazione del progetto che abbiano alterato le condizioni del popolamento.

Lo stesso articolo 98 della legge provinciale n. 11 del 2007, a cui il regolamento dà attuazione, prevede al comma 1, lettera d), la possibilità del Servizio Foreste e fauna di delegare ai propri uffici periferici le procedure relative alle disposizioni forestali provinciali. In questo modo i soggetti interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici più vicini a loro tra quelli dislocati su tutto il territorio provinciale.

L'articolo 26 del regolamento, quindi, individua i casi in cui tale delega non è possibile e che sono riconducibili alle autorizzazioni per i tagli anticipati e per i tagli straordinari di cui si dirà di seguito.

Il regolamento agli articoli 20 e 21, contenuti sempre nel capo IV, disciplina poi gli adempimenti necessari per effettuare i tagli forzosi, i tagli nel caso di piani in corso di revisione, i tagli anticipati e i tagli straordinari.

Per i tagli forzosi di entità superiore alle soglie previste dall'articolo 16 del regolamento, il soggetto interessato deve dare comunicazione del taglio forzoso al Servizio Foreste e fauna prima dell'avvio delle utilizzazioni. La comunicazione specifica le ragioni del taglio forzoso, contiene una stima quantitativa delle piante da utilizzare e indica le modalità d'esbosco. Gli altri adempimenti necessari sono la contrassegnatura da parte del proprietario o di chi ne abbia titolo, anche contestualmente all'utilizzazione e con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale, la registrazione delle piante prelevate sul piano ai fini dell'aggiornamento, se l'intervento ricade in aree assoggettate ai piani medesimi, nonché la comunicazione al Servizio entro un mese dalla conclusione delle utilizzazioni dell'effettiva quantità di piante prelevate.

Per i tagli nelle aree con piani scaduti ed in corso di revisione il soggetto interessato per effettuare tagli di entità superiori alle soglie deve richiedere l'autorizzazione al Servizio Foreste e fauna e si applica la procedura ordinaria per il rilascio dell'autorizzazione stessa, mentre per tagli di entità inferiore effettua gli adempimenti previsti per i tagli sotto soglia in caso di piani in corso di validità più sopra richiamati.

Per effettuare i tagli anticipati il soggetto interessato deve chiedere l'autorizzazione al Servizio foreste e fauna con il rispetto delle scadenze previste per la procedura di autorizzazione ordinaria.

L'articolo 21, comma 2, stabilisce che i tagli straordinari sono autorizzati dal Servizio Foreste e fauna entro sessanta giorni dalla richiesta, che deve essere corredata dallo stato di attuazione del piano predisposto per particella forestale e per anno, unicamente nel caso di utilizzazioni per cause naturali diverse da quelle previste per i tagli forzosi o per cause antropiche impreviste, di elevata entità e concentrate che, se conteggiate ai fini della ripresa, non consentono di coltivare adeguatamente il resto della proprietà, nonché in caso di necessità finanziarie della proprietà legate alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario del patrimonio silvopastorale.

L'articolo 22 del regolamento all'interno del Capo IV detta la disciplina della sostituzione di specie, consistente nella semina o nel trapianto di altre specie e nell'eventuale taglio anche solo parziale della vegetazione forestale esistente, e che può essere autorizzata dal Servizio Foreste e fauna se le specie sostitutive sono in sintonia con l'ambiente e non pregiudicano la vegetazione circostante. La richiesta deve essere corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla sostituzione di specie, riportando la superficie interessata, le specie presenti e sostitutive nonché le modalità di sostituzione. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta ed ha la validità di due anni.

Il capo V fissa, invece, gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico.

L'articolo 27 stabilisce che nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, il soggetto che effettua interventi che comportano anche temporaneamente la movimentazione o il denudamento di terreno o interessato da sistemazioni agrarie dei terreni o da acque di irrigazione e di scolo, provvede alla sistemazione dell'area interessata o alla regimazione delle acque.

In particolare per l'esecuzione dei rinverdimenti, i soggetti interessati provvedono alla sistemazione dell'area interessata con il conguaglio da attuare con la massima compensazione in loco tra scavi e riporti e, se necessario, con il ricorso ad opere di bioingegneria e con il rinverdimento ripetuto fino alla ricostituzione della copertura vegetale. La sistemazione dell'area è realizzata in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo.

In caso di mancata esecuzione dei rinverdimenti da parte del soggetto, il Servizio Foreste e fauna, previa valutazione della stabilità idrogeologica del suolo, può diffidare l'interessato ad adempiere entro il termine stabilito nella diffida stessa, se non vi provvede l'ente che ha autorizzato l'intervento. Se l'interessato non provvede nel termine indicato, il Servizio provvede all'esecuzione delle sistemazioni ponendo le relative spese a carico del soggetto inadempiente.

Per l'esecuzione delle opere di regimazione delle acque o di sistemazione agraria dei terreni, invece, i soggetti interessati provvedono in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti assicurando, se necessario, l'accompagnamento delle acque fino agli impluvi naturali.

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) all'articolo 111, comma 1, lettera f), demanda a regolamento la disciplina delle modalità e della procedura per definire il valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 111 della legge provinciale, ed in particolare quelle applicabili in caso di piante danneggiate oppure piante tagliate in assenza di autorizzazione o sradicate o danneggiate a morte.

Conseguentemente, l'allegato 2 del regolamento definisce il valore della pianta tagliata in assenza di autorizzazione o sradicata o danneggiata a morte, sulla base della specie, dell'origine e della dimensione. L'articolo 28 del regolamento stabilisce poi che tali valori siano aggiornati dalla Giunta provinciale nei tempi e nei modi previsti per le sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale.

Tanto premesso, si dà atto che il Servizio Foreste e Fauna con il supporto del Dipartimento Risorse Forestali e Montane, ha predisposto il regolamento in oggetto ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Con nota del Dipartimento Risorse Forestali e Montane di data 25 agosto 2010, prot. n. 236794, il regolamento allegato è stato inviato alle strutture di staff per le valutazioni di competenza, e, segnatamente, al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, al Dipartimento Affari finanziari e programmazione, al Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali e al Dipartimento Innovazione, Ricerca e I.T.C. che hanno espresso il proprio parere favorevole. Con la medesima nota il regolamento è stato inoltre inviato per gli aspetti di competenza alla Segreteria generale della Giunta provinciale.

Si precisa che il regolamento è stato oggetto di alcuni incontri al fine di una rielaborazione con la collaborazione del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali e del Dipartimento Innovazione, Ricerca e I.T.C..

L'incarico speciale per la progettazione legislativa del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali, con nota di data 7 settembre 2010, prot. n. 250975 ha pertanto segnalato di aver provveduto all'esame e alla stesura definitiva del regolamento unitamente al Dipartimento Risorse forestali e montane.

A seguito della procedura sopra illustrata, il regolamento è stato approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale, in data 8 ottobre 2010, ai fini della presentazione al Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota di data 20 dicembre 2010, prot. n. 881 ha comunicato che nella seduta del 16 dicembre 2010 è stato espresso parere favorevole con osservazioni.

Dalla disamina di tali osservazioni, riconducibili a tre punti, il testo del regolamento è stato modificato come di seguito specificato.

- Il Consiglio delle autonomie locali, in primo luogo, ha proposto di *“variare le soglie minime previste per i tagli delle piante nel bosco nel particolare caso della fattispecie dell'aumento del prelievo per cause sopravvenute”*, introducendo *“un criterio che fissi un incremento proporzionale (ad esempio del 10%) della quantità ammessa rispetto all'entità autorizzata con il titolo abilitativi o DIA. La finalità è quella di pervenire ad una soglia maggiore rispetto a quella attualmente prevista (ad esempio da 10 a 30 metri cubi)”*. Si è ritenuto di accogliere tale proposta riformulando l'art. 17, comma 4, l'art. 18, comma 6 e l'art. 25, comma 5, in modo da consentire l'aumento del prelievo per cause sopravvenute entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico previsto e comunque non superiore a 30 metri cubi senza la necessità di autorizzazione, DIA o progetto di taglio redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.
- Il Consiglio delle autonomie locali, ha posto poi l'attenzione sulla tabella *“Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni”*, circa la stima del pregio dell'abete, del larice e del pino cembro, osservando che, *“contrariamente a quanto emerge nel testo esaminato, il valore di mercato dell'abete risulta essere inferiore a quello riconosciuto alle altre due tipologie di piante”*.

Si è ritenuto di non accogliere questa osservazione, dal momento che il valore della pianta deriva dal valore legnoso unitario, espresso in euro/metro cubo, moltiplicato per il volume legnoso della pianta. Nel caso specifico, i valori attribuiti a larice e pino cembro risultano inferiori rispetto a quelli previsti per l'abete perché, a parità di diametro, il volume legnoso dei soggetti di larice e di pino cembro è generalmente inferiore, sia per il minore sviluppo in altezza, sia per la maggiore rastremazione dei fusti. Inoltre, i presupposti della suddetta osservazione non sono quelli assunti dal regolamento in oggetto. I valori proposti, infatti, hanno valenza sanzionatoria e dunque, pur ispirandosi al criterio del valore di mercato, non hanno finalità di carattere estimativo. I valori così individuati non tengono conto solo del valore di mercato delle piante, ma anche dell'esigenza di rendere semplice ed efficace l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

- Il Consiglio delle Autonomie locali ha, infine, osservato che, all'articolo 25, comma 2, relativamente all'inciso "se ritiene di poter soddisfare le richieste", con riferimento alla decisione che spetta alla struttura provinciale competente di prestare o meno l'assistenza alla redazione del progetto di taglio, segnala l'opportunità *"che vengano precisate perlomeno le motivazioni dell'eventuale rifiuto"*.

Premesso che il comma 1 dello stesso articolo prevede che "per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante, la struttura provinciale competente in materia di foreste, se richiesto dai proprietari o dai gestori di boschi, può prestare assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 60, comma 3, della legge provinciale, tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, mediante la predisposizione del progetto di taglio con la relativa contrassegnatura ai sensi degli articoli 23 e 24", si è ritenuto di accogliere questa proposta inserendo all'articolo 25, comma 2, secondo periodo, l'inciso "tenuto conto della propria disponibilità organizzativa".

Successivamente, con nota di data 14 gennaio 2011, n. prot. 18352 a firma del Presidente della Provincia, si è provveduto a inviare il regolamento al Consiglio provinciale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella seduta del 20 gennaio 2011 ha espresso parere favorevole a maggioranza sul regolamento in oggetto, come comunicato con nota di data 24 gennaio 2011, prot. n. 775 a firma del Presidente del Consiglio provinciale.

Al fine di perseguire il principio della semplificazione amministrativa, in fase di definitiva stesura del testo, sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

- all'articolo 18 del regolamento, concernente l'istituto della dichiarazione di taglio (DIA), si è ridotto il termine, decorrente dalla presentazione della DIA, entro il quale la struttura provinciale competente in materia di foreste verifica d'ufficio la conformità dell'intervento alle previsioni dei piani ed a quanto disposto dal regolamento, portandolo da sessanta giorni a trenta giorni;
- il testo dell'articolo 20, comma 2, del regolamento è stato semplificato togliendo l'inciso "fermo restando il rispetto del limite massimo complessivo di due terzi della ripresa annuale prevista dal piano scaduto", i cui contenuti sono già previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del

Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008, espressamente citato dalla disposizione in parola;

- all'articolo 29, comma 2, lettera a), si è aggiunto il riferimento all'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) tra le disposizioni che cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Dato atto che la procedura seguita per la predisposizione del regolamento è conforme alle direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2897 del 3 dicembre 2009.

Visto ed esaminato il regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, se ne propone l'approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2897 del 3 dicembre 2009, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visti i pareri delle strutture di staff, pervenuti rispettivamente con note di data 3 settembre 2010, prot. n. 247010, 6 settembre 2010, prot. n. 247903, 7 settembre 2010, prot. n. 250975, 17 settembre 2010, prot. n. 263556;
- visto il parere favorevole con osservazioni di data 20 dicembre 2010, prot. n. 881 espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- visto il parere favorevole di data 24 gennaio 2011, prot. n. 775 reso dalla competente commissione permanente del Consiglio Provinciale;
- visti gli artt. 53 e 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare il regolamento di cui al precedente punto 1) con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IV